

Sommario

Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie: Gennaio 2025.....	2
Riforma della Disabilità: INPS recepisce le nuove norme	5
Assenza ingiustificata dal lavoro: riflessi sulla NASpl.....	6
Lavoratori agricoli: aliquote contributive 2025	7
Milleproroghe 2025 definitivo tra conferme, modifiche e novità	8
Versione digitale dei libri sociali, come calcolare le imposte dovute	11
Sgravio totale ZES over 35: requisiti e criteri per la domanda.....	13
Legge Sabatini: come finanziare gli investimenti delle PMI - Infografica	14
Precompilata 2025: trasmissione dei dati entro il 17 marzo con qualche novità.....	16
Dichiarazioni fiscali omesse: tra nuove sanzioni e ravvedimento precluso.....	17
LIPE al 28 febbraio: conviene anticipare la dichiarazione IVA?	18

Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie: Gennaio 2025

I prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l'assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Periodo di riferimento: GENNAIO 2025	
Indice generale FOI*	120,9
Variazione % rispetto al mese precedente	0,6
Variazione % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,3
Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,2
Coefficiente rivalutazione TFR	1,386564%
(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	

mese	anno	periodo				Indice Istat	Variazione indice su 12/2021 (106,2)	Differenza indice %	75% indice	Rateo %	Coefficiente rivalutazione TFR %
gennaio	2025	dal	15/01	al	14/02	120,9	2,0	1,682086%	1,261564%	0,125%	1,386564%

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi dal 2021 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anno	Mese	Indice (Base 2015=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
2022	Gennaio	107,7	4,7	4,9
2022	Febbraio	108,8	5,6	6,1
2022	Marzo	109,9	6,4	7,1
2022	Aprile	109,7	5,8	7,0
2022	Maggio	110,6	6,8	8,1
2022	Giugno	111,9	7,8	9,3
2022	Luglio	112,3	7,8	9,8
2022	Agosto	113,2	8,1	10,4
2022	Settembre	113,5	8,6	11,4
2022	Ottobre	117,2	11,5	14,9
2022	Novembre	117,9	11,5	15,6
2022	Dicembre	118,2	11,3	15,5
2023	Gennaio	118,3	9,8	15,0
2023	Febbraio	118,5	8,9	15,0
2023	Marzo	118,0	7,4	14,2
2023	Aprile	118,4	7,9	14,2
2023	Maggio	118,6	7,2	14,5
2023	Giugno	118,6	6,0	14,3
2023	Luglio	118,7	5,7	13,9
2023	Agosto	119,1	5,2	13,8
2023	Settembre	119,3	5,1	14,2
2023	Ottobre	119,2	1,7	13,4
2023	Novembre	118,7	0,7	12,3
2023	Dicembre	118,9	0,6	12,0
2024	Gennaio	119,3	0,8	10,8
2024	Febbraio	119,3	0,7	9,7
2024	Marzo	119,4	1,2	8,6
2024	Aprile	119,3	0,8	8,8
2024	Maggio	119,5	0,8	8,0
2024	Giugno	119,5	0,8	6,8
2024	Luglio	120,0	1,1	6,9
2024	Agosto	120,1	0,8	6,1
2024	Settembre	120,0	0,6	5,7
2024	Ottobre	120,1	0,8	2,5
2024	Novembre	120,1	1,2	1,9
2024	Dicembre	120,2	1,1	1,7
2025	Gennaio	120,9	1,3	2,2

Riforma della Disabilità: INPS recepisce le nuove norme

Previste semplificazione procedurale e allargamento della sperimentazione.

L'INPS annuncia il recepimento di importanti cambiamenti nel quadro della Riforma della Disabilità, attuata dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e avviata in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 in nove province italiane. Questa riforma, fortemente sostenuta dal Ministro Locatelli, mira a semplificare l'accertamento della disabilità e a migliorare l'esperienza degli utenti.

Tra le principali novità, si segnala l'introduzione di nuove funzionalità per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo, primo passo del processo valutativo. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi burocratici, migliorando l'accesso alla documentazione e semplificando il ricorso alla firma digitale.

Tutorial informativi su [allegazione documentazione sanitaria](#) e [firma digitale](#) sono già disponibili online per guidare i medici certificatori.

Inoltre, il decreto "Milleproroghe" estende la sperimentazione ad altre 11 nuove province, portando così il numero complessivo a 20, e prolunga il periodo di test da 12 a 24 mesi. Queste modifiche garantiscono un periodo adeguato a valutare l'efficacia delle nuove disposizioni che partiranno poi sull'intero territorio nazionale da gennaio 2027.

Un cambiamento significativo riguarda il passaggio della competenza esclusiva per l'accertamento della disabilità all'INPS, ora previsto per un anno dopo rispetto alla scadenza iniziale. Questo assicura che la visita per la disabilità sia gestita da un unico ente pubblico, snellendo il processo attraverso la trasmissione telematica del certificato medico.

Fonte INPS.it

Assenza ingiustificata dal lavoro: riflessi sulla NASpI

Conseguenze dell'assenza ingiustificata dal lavoro: come questo si riflette sulla NASpI e sulla compilazione del flusso UNIEMENS.

Il Collegato Lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203) prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o in mancanza di norma contrattuale, oltre i 15 giorni, il rapporto di lavoro si risolva con effetto immediato.

Il rapporto di lavoro non si risolve se il lavoratore dimostra "l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza".

L'INPS, con [messaggio 19 febbraio 2025, n. 639](#) illustra i riflessi che tale disciplina ha sulla NASpI e sulle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS.

Fonte INPS.it

Lavoratori agricoli: aliquote contributive 2025

Indicazioni sulle aliquote contributive per il settore agricolo nel 2025.

L'INPS con la [circolare INPS 20 febbraio 2025, n. 46](#) comunica le aliquote contributive per le aziende che operano nel settore dell'agricoltura per il 2025.

Per gli operai a tempo determinato e indeterminato, l'aliquota complessiva è fissata al 30,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

In particolare, per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, l'aliquota rimane al 32,30%, sempre con l'8,84% a carico del lavoratore.

Le cooperative e i consorzi che operano nel settore agricolo sono tenuti a versare la contribuzione per la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) per gli operai agricoli a tempo indeterminato e apprendisti, escludendo l'aliquota del 2,75% per la disoccupazione.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il minimale contributivo è stato calcolato in 8,82 euro l'ora, garantendo che le retribuzioni siano adeguate alle normative vigenti.

Infine, le aliquote INAIL per gli operai agricoli restano invariate, con una riduzione dei premi fissata al 14,80% per le aziende agricole designate dall'INAIL.

Le agevolazioni per le zone tariffarie nel settore agricolo per il 2025 non hanno subito variazioni, mantenendo le misure già previste.

Fonte INPS.it

Milleproroghe 2025 definitivo tra conferme, modifiche e novità

Riconosciuto, tra l'altro, il credito d'imposta Transizione 5.0 anche per gli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2024, antecedenti alla presentazione della domanda

Il decreto relativo ai termini di proroga, predisposto dal Governo anche quest'anno, ha concluso il suo iter di conversione. Dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri il 9 dicembre scorso e l'approdo in Parlamento negli ultimi giorni del 2024, la Camera dei deputati ha infatti dato il via libera ieri, giovedì 20 febbraio 2025, al disegno di legge di conversione del DL n. 202 del 27 dicembre 2024 nel testo che era stato approvato con modifiche al Senato.

Il testo definitivo in parte mantiene le iniziali previsioni di proroga, in parte le modifica o ne introduce di nuove.

Aiuti di Stato Covid-19 e Imu (articolo 3, commi 1-2)

Rispetto al testo approdato in Parlamento il 28 dicembre scorso, si conferma la proroga al 30 novembre 2025 per la registrazione, negli archivi nazionali relativi agli aiuti di Stato, delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19, con esclusivo riferimento all'Imu.

Viene invece ampliata, dal 30 novembre 2025 al 31 dicembre 2025, la proroga delle disposizioni [\(articolo 31-octies, comma 1, del DL n.137/2020\)](#) relative al periodo transitorio durante il quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu), non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali (art. 3, comma 6)

In sede di conversione, è stato ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 a tutto il 2025 l'esonero transitorio dall'obbligo di emettere fattura elettronica [\(articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, DL n. 119/2018\)](#) per i soggetti tenuti all'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati necessari all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'esonero riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Ts. I soggetti interessati sono strutture sanitarie pubbliche, istituti di ricovero medici, farmacisti, veterinari, eccetera, individuati dall'[articolo 3, comma 3, del Dlg. n. 175/2014](#), e da successivi decreti ministeriali.

Rinvio del regime di esenzione Iva per gli Enti del Terzo Settore (articolo 3, comma 10)

Rimane confermata la proroga al 1° gennaio 2026 (un anno rispetto a quanto previsto dalle norme previgenti) per l'avvio del nuovo regime di esenzione Iva previsto per gli enti associativi [\(articolo 5, comma 15-quater del DL n. 146/2021\)](#). In attesa della revisione della disciplina Iva per gli enti del terzo settore prevista dalla legge delega di riforma fiscale, il nuovo regime si è reso necessario per superare la procedura d'infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell'Iva le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica, dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e come da finalità istituzionali. Pertanto, era stato modificato l'[articolo 10](#) del Dpr n. 633/1972 per rendere esenti dall'imposta queste operazioni, precedentemente escluse dal campo di applicazione dell'Iva. La norma riguarda, più specificamente, associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Credito d'imposta ZIs, periodo per la realizzazione degli investimenti (articolo 3 commi 14-octies, 14-novies e 14-decies)

Viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali (definiti dall'[articolo 16, comma 2, del DL n. 124/2023](#)) realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Ricordiamo che il credito d'imposta relativo alle ZIs (istituite ai sensi dell'[articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017](#)) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell'[articolo 13, comma 1, del DL n. 60/2024](#).

Resta il limite delle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale disciplinato dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 107), nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti agevolabili.

Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede

l'effettuazione fino al 15 novembre 2025. Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Le comunicazioni saranno inviate secondo modelli e modalità di trasmissione telematica definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all'Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle già menzionate comunicazioni. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento (come è avvenuto per il 2024).

Riammissione alla rottamazione quater (articolo 3-bis, commi 1 e 2)

I soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell'ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall'[articolo 1, comma 235](#), della legge n.197 del 29 dicembre 2022 (cosiddetta procedura di rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi. Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile, con le modalità che l'agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

La dichiarazione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 e deve contenere i soli debiti presenti nella dichiarazione resa per l'adesione originaria.

Alle somme sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 e vanno versate:

- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025
- nel numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 per le prime due rate; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 per le rate successive.

L'agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

Scadenze fiscali (articolo 3-bis, commi 3-5)

Per il 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche (come previsto dall'[articolo 1, comma 1](#) e [articolo 2, comma 3-bis](#), Dpr n. 322/1998), sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo 2025.

Per il 2025, inoltre, sono rinviate dal 15 al 30 aprile 2025 sia la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni dei redditi e Irap, sia la data entro la quale devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), come stabilito dall'[articolo 9-bis](#) del DI n. 50/2017, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, come previsto dal [Dlgs. n. 13/2024](#).

Cinque per mille per le Onlus non ancora iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 12)

Per un anno ancora, ossia entro il 31 dicembre 2025, è confermata la proroga del termine per l'applicazione del regime transitorio che consente alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, di continuare a beneficiare del riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef, anche se non ancora iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Credito d'imposta Transizione 5.0: termine di realizzazione degli investimenti ammessi (articolo 13, comma 1-quinquies)

Il credito d'imposta Transizione 5.0, disciplinato dall'articolo 38 del DI n. 19/2024, viene riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Viene mantenuta la spettanza dell'agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che da questa data al 31 dicembre 2025 investono in strutture produttive ivi situate, nell'ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l'aliquota per determinare il credito d'imposta ammissibile, rideterminati dall'articolo 1, commi 427-429, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025):

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Credito d'imposta per operatori turistico-alberghieri e ricettivi: termine per la conclusione degli interventi ammessi (articolo 14, comma 1)

Confermata la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 per la conclusione di specifici interventi realizzati, dal 7 novembre 2021, dagli operatori turistico-alberghieri e ricettivi per il potenziamento dell'offerta turistica nazionale, che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi edilizi agevolabili in base a quanto stabilito dall'[articolo 1](#) del DL n. 152/2021.

Stessa proroga è concessa ai medesimi operatori ai quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100 mila euro per ciascun beneficiario.

Fonte FiscoOggi.it

Versione digitale dei libri sociali, come calcolare le imposte dovute

Il Bollo è determinato sulla base delle registrazioni effettuate, corrispondenti a 2.500 righe, che equivalgono a 100 pagine dei libri tenuti in modalità cartacea

Il ricorso a tecnologie digitali per la tenuta dei libri sociali non esonera le imprese dal rispetto di obblighi precisi relativi alla loro numerazione, bollatura e all'assolvimento delle imposte previste. In particolare, se i libri sono tenuti in formato digitale, è comunque dovuta sia l'imposta di bollo sia la Tassa di concessione governativa (Tgc), calcolate facendo riferimento al conteggio delle righe/pagine presenti sul supporto informatico, così come avviene per le pagine fisiche dei libri tenuti con modalità tradizionale. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la [risposta n. 42 del 20 febbraio 2025](#).

Dal punto di vista fiscale, infatti, l'imposta di bollo si applica ai libri sociali indipendentemente dalla forma cartacea o digitale. Secondo l'articolo 16 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, ogni 100 pagine o frazione di esse dei libri è prevista un'imposta di bollo di 16 euro. Se i libri sono tenuti in formato digitale, l'imposta di bollo è calcolata sulla base delle registrazioni effettuate, ogni 2.500 righe.

Per quanto riguarda la Tgc, la numerazione e bollatura dei libri obbligatori comportano un pagamento di 67 euro ogni 500 pagine (o frazione di esse), anche qui senza distinzione tra versione cartacea o digitale. Per quest'ultima, il calcolo del dovuto viene fatto in base al numero di righe registrate, equivalenti a 25 righe per ogni "pagina" del libro.

A chiedere chiarimenti all'Amministrazione fiscale è una cooperativa che ha deciso di archiviare in forma digitale i propri libri sociali e contabili per la loro successiva consultazione ed eventuale esibizione, come consentito dall'articolo 2215-bis del codice civile. Precedentemente, la conservazione a norma è avvenuta con la tradizionale modalità cartacea, per la quale la società in questione ha proceduto a versare la Tgc dovuta per la bollatura e numerazione (articolo 23 della Tariffa allegata al Dpr n. 641/1972) e l'imposta di bollo (articolo 16 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972).

Ma come comportarsi in caso di versione digitale, come adeguare il concetto di pagina fisica a quello di pagina virtuale? Questi gli interrogativi posti dalla società, con particolare riferimento anche all'interpretazione del termine "registrazione", utilizzato dal decreto Mef del 17 giugno 2014 in materia di documenti informatici e obblighi fiscali. Ecco come l'Agenzia ha fatto chiarezza.

Come di consueto, viene proposto innanzitutto il quadro normativo di riferimento. In particolare, l'articolo 2421 del codice civile (intitolato "Libri sociali obbligatori"), prevede che oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 del codice civile, le imprese devono mantenere vari registri, tra cui il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, e ancora i libri relativi alle adunanze e alle deliberazioni delle assemblee e dei vari organi sociali. Ai fini della validità legale, ogni libro deve essere numerato progressivamente e bollato.

Dal punto di vista fiscale, si fa presente che l'obbligo di assolvere l'imposta di bollo su libri e registri è disciplinato dall'articolo 16 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, identificata nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine o frazione esse. Nel caso in cui contabilità e libri sociali siano tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al già richiamato decreto Mef del 17 giugno 2014, che ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici. Nel dettaglio, l'articolo 6, comma 3, del decreto stabilisce che l'imposta è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse, da corrispondere mediante modello F24. Per il versamento occorre utilizzare il codice tributo 2501.

In riferimento al termine "registrazione", l'Agenzia ha precedentemente chiarito che questo deve essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto all'imposta di bollo. Per quanto riguarda i libri sociali, pertanto, la parola è da intendersi come riferita alla "riga" (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione, afferma l'Erario, è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 5 e 16 del già menzionato Dpr n. 642/1972. Infatti, l'articolo 5 stabilisce che in via generale ai fini dell'imposta di bollo il foglio si intenda composto da quattro facciate, la pagina da una facciata e per i tabulati meccanografici l'imposta sia dovuta per ogni 100 linee o frazione di esse, mentre l'articolo 16 dispone che l'imposta di bollo per i libri e registri si applichi per ogni 100 pagine o frazione di esse.

Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, ne deriva che la misura della pagina è pari a 25 righe. Nel caso dei libri sociali digitali, quindi, l'imposta di bollo sarà dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni).

Ai fini del calcolo del tributo, si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale. Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, è possibile utilizzare il formato PDF PDF/A che permette tale visualizzazione.

Passiamo infine alla Tassa di concessione governativa. Secondo quanto disposto dall'articolo 2215-bis del codice civile, la tenuta di libri, repertori e scritture in formato digitale non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che, pertanto, devono essere assolti apponendo la marcatura temporale e la firma digitale dell'imprenditore o di un delegato, almeno una volta all'anno. Conseguentemente, permane anche l'obbligo di versare la relativa Tcg, dovuta nel caso di documento digitale ogni 12.500 righe (o frazioni), corrispondenti a 500 pagine (o frazioni).

Analoghe indicazioni rispetto all'imposta di bollo per quanto riguarda la visualizzazione dei libri per il calcolo della Tcg. In merito, inoltre, alle modalità di versamento della Tcg, resta fermo il tradizionale metodo di versamento su conto corrente postale.

Riepilogando, la gestione dei libri sociali può avvenire sia in formato cartaceo che digitale, ma deve comunque seguire determinati obblighi, come la numerazione e la bollatura, oltre a rispettare le imposte previste dalla legge. L'uso delle tecnologie informatiche non solleva le imprese dall'obbligo di seguire queste regole, ma implica l'adozione di procedure specifiche per calcolare le imposte dovute.

Fonte FiscoOggi.it

Sgravio totale ZES over 35: requisiti e criteri per la domanda

Nel decreto del 7 gennaio 2025, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del proprio portale istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta le istruzioni applicative per la spettanza dello sgravio contributivo totale introdotto dal decreto Coesione per le assunzioni stabili nel Mezzogiorno.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto interministeriale del 7 gennaio 2025 che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto Coesione (art. 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60) denominato “Bonus ZES unica per il Mezzogiorno”.

Lo sgravio ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Assunzioni agevolate

L’esonero spetta se ad essere assunti sono lavoratori che:

- alla data dell’assunzione incentivata, hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
- alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
- La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto:
- del requisito della regolarità contributiva (DURC);
- dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.

Caratteri dello sgravio

L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro al mese per ciascun lavoratore.

L’esonero è compatibile esclusivamente con la *l. 11* (art. 4 decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

Revoca totale

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Presentazione della domanda

I datori di lavoro interessati devono presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, riportando le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
- b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Fonte IPSOA.it

Legge Sabatini: come finanziare gli investimenti delle PMI - Infografica

La Legge di Bilancio 2025 ha rinnovato la legge Sabatini (legge n. 1329/1965), stanziando 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. Le aziende potranno così continuare a usufruire di tale agevolazione supportando i propri investimenti in macchinari, attrezzature e impianti. Un grafico illustra le tre linee di intervento nelle quali si articola la Sabatini.

La Legge di Bilancio 2025 ha rinnovato la Legge Sabatini, stanziando 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029.

Le aziende potranno così continuare a usufruire di tale agevolazione per i prossimi anni, supportando i propri investimenti in macchinari, attrezzature e impianti.

La Nuova Sabatini non presenta modifiche sostanziali, assicurando continuità alle imprese che già la conoscono e la utilizzano. Lo stanziamento di 1,7 miliardi di euro incrementa le risorse disponibili per le agevolazioni, ampliandone l'accessibilità a un maggior numero di aziende. Le risorse, inoltre, sono ripartite su più anni, garantendo maggiore stabilità e programmazione per le imprese.

Per l'agevolazione vengono stanziati 400 milioni di euro per l'anno 2025; 100 milioni per il 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

La nuova Legge di Bilancio non solo rifinanzia la Nuova Sabatini ma propone anche la proroga al 2025 del credito d'imposta ZES Sud e interventi mirati a rafforzare l'attrattività del Piano Transizione 5.0.

Cosa finanzia la legge Sabatini

La Legge Sabatini prevede tre linee di intervento:

- Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali;
- Nuova Sabatini green;
- Nuova Sabatini capitalizzazione.

La Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali consente di ottenere finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica destinati all'attività produttiva dell'impresa.

La Nuova Sabatini green è stata introdotta per incentivare gli investimenti in tecnologie e soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale. Consente di ottenere finanziamenti agevolati per l'acquisto di beni strumentali che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale delle imprese.

Sono finanziabili, quindi, gli "investimenti green" correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

La più recente linea di intervento, la Nuova Sabatini capitalizzazione, introdotta per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024, prevede il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.

In cosa consiste l'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

- di durata non superiore a cinque anni;
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti 4.0;
- 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

Per la Nuova Sabatini capitalizzazione l'agevolazione è concessa, alle PMI, nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo del:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575%, per le medie imprese.

Come richiedere il contributo

Per le linee di intervento "Investimenti in beni strumentali" e "Green" la PMI deve presentare alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.

La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista.

La banca/intermediario finanziario che decide di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.

Per la linea "capitalizzazione" la PMI deve innanzitutto procedere ad un aumento del proprio capitale sociale attraverso un versamento in denaro.

Successivamente presenta la domanda di agevolazione esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all'indirizzo internet: <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/>

In seguito alla procedura di valutazione l'impresa riceverà una comunicazione con l'esito della valutazione della domanda e, in caso di esito positivo, verrà erogato il contributo.

Dal 1° gennaio 2023 per tutte le domande di agevolazione l'accesso alla piattaforma <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/> deve essere effettuato esclusivamente utilizzando le credenziali SPID personali del legale rappresentante dell'impresa o dei soggetti da questo autorizzati.

Fonte IPSOA.it

Precompilata 2025: trasmissione dei dati entro il 17 marzo con qualche novità

Entro il 17 marzo 2025 vanno inviati all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese che verranno inseriti nella dichiarazione precompilata 2025. Si tratta di una moltitudine di spese detraibili ai fini IRPEF, tra cui quelle relative ai mutui ipotecari, all'istruzione scolastica e universitaria, alle ristrutturazioni e agli interventi sul risparmio energetico, alle spese sanitarie rimborsate e, novità di quest'anno, i proventi degli impianti fotovoltaici. Per le Certificazioni Uniche la scadenza è la stessa anche se, quest'anno, si registra qualche novità per le CU dei lavoratori autonomi.

Anche nel 2025 il termine ultimo per la trasmissione dei dati ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo ma, siccome cade di domenica, la scadenza slitta al 17 marzo.

Si tratta dell'invio dei dati relativi ad una serie di spese e oneri detraibili e deducibili che vanno a confluire nella dichiarazione precompilata dei contribuenti.

Tra i dati da inviare si segnalano le spese di istruzione, le rette degli asili nido, gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali, le spese per assicurazioni, quelle sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, le spese funebri.

Quest'anno, però, ci sono alcune novità: infatti, relativamente ai redditi e alle ritenute trasmessi con le Certificazioni Uniche, se si tratta di redditi di lavoro autonomo, l'invio è fissato al 31 marzo.

Leggi anche CU 2025: chi deve inviarla e quando

Inoltre, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) da quest'anno deve comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Fonte IPSOA.it

Dichiarazioni fiscali omesse: tra nuove sanzioni e ravvedimento precluso

Per effetto della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario, le dichiarazioni omesse, ossia presentate dopo 90 giorni dal termine di scadenza (29 gennaio), verranno sanzionate in misura pari al 75% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. La previsione va coordinata con le disposizioni che escludono in ogni caso la riduzione della sanzione ottenibile con il ricorso al ravvedimento operoso nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

Omessa dichiarazione dei redditi 2024 alla prova delle nuove sanzioni e dell'impossibilità di utilizzo del ravvedimento operoso: le dichiarazioni che verranno presentate per la prima volta dopo il 29 gennaio 2025, in particolare le dichiarazioni sui redditi 2024, la dichiarazione IRAP 2024, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta e, più in generale tutte quelle dichiarazioni il cui termine di presentazione è scaduto dopo il 1° settembre 2024, verranno sanzionate sulla base del nuovo regime fissato dal D.Lgs. n. 87/2024 che ha riformato il sistema sanzionatorio, amministrativo e penale tributario.

Tali novità hanno inciso in modo particolare sulla omessa dichiarazione, ossia sulla dichiarazione presentata dopo i 90 giorni dal termine di scadenza, che verranno sanzionate in misura pari al 75% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.

Per le omesse dichiarazioni presentate, la cui scadenza era anteriore invece al 1° settembre 2024, la sanzione resta variabile dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute.

Presentare una dichiarazione che rimane comunque "omessa" è comunque importante perché si beneficerà comunque di una riduzione della sanzione al 75% contro una sanzione che rimane invece del 120% nel caso appunto in cui l'omissione resti tale, cioè non vi sia mai la presentazione della dichiarazione.

Il coordinamento con il ravvedimento operoso

Il tema delle nuove sanzioni per le omesse dichiarazioni, anche se presentate, va coordinato anche con il nuovo comma 2-ter dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Tale disposizione, anch'essa introdotta dalla riforma fiscale, prevede testualmente che la riduzione della sanzione, ottenibile con il ricorso al ravvedimento operoso, è in ogni caso esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

Quindi, quello che l'amministrazione finanziaria aveva anche in passato sostenuto, cioè l'impossibilità di ravvedere l'omessa dichiarazione, adesso viene recepito normativamente per effetto del nuovo comma 2-ter applicabile, per effetto della deroga al principio del favor rei, alle dichiarazioni con scadenza successiva al 1° settembre 2024.

Cosa succede operativamente?

Dal punto di vista pratico e operativo, ciò significa che al momento della presentazione di una dichiarazione oltre il 90° giorno dalla scadenza del termine, si potranno versare le imposte dovute, ma non ravvedere la sanzione.

Sarà necessario attendere il provvedimento dell'amministrazione finanziaria che irrogherà le sanzioni nella nuova misura pari al 75% delle imposte dovute, senza potersi avvalere del ravvedimento operoso.

Il divieto del ravvedimento è una delle novità più importanti, assieme alla riduzione delle sanzioni che dovremmo tenere in considerazione nella valutazione della convenienza alla presentazione, per la prima volta, di una dichiarazione quale il modello Redditi 2024 o dell'IRAP 2024 o dei sostituti di imposta una volta decorsi 90 giorni dalla scadenza fissata.

Fonte IPSOA.it

LIPE al 28 febbraio: conviene anticipare la dichiarazione IVA?

Nonostante il termine per presentare la dichiarazione IVA 2025 sia ancora lontano (in scadenza al 30 aprile 2025), molti professionisti si sono posti il quesito se convenga o meno anticipare l'invio. Tale scelta può essere dettata da un'esigenza di "unitarietà": siccome entro il 28 febbraio va trasmessa la LIPE relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, è possibile decidere di trasmettere entro la stessa data la dichiarazione IVA 2025, compilando anche il quadro VP, evitando così di doverla inviare in un momento successivo. Però attenzione: in caso di errore nella LIPE, la "sanatoria" risulterebbe più complicata.

Il 28 febbraio scade il termine per l'invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) effettuate nel quarto trimestre del 2024. Attenzione, però, perché entro tale termine si potrà anticipare l'invio della dichiarazione IVA, in scadenza però il 30 aprile. Va rammentato che, qualora si procedesse con l'invio "unitario" a fine mese, in caso di errori nella "LIPE", la correzione sarà più difficoltosa. Invece, l'invio postumo della dichiarazione IVA permetterebbe di "rettificare" gli eventuali errori commessi nella LIPE, compilando l'apposito quadro VH che riguarda infatti le variazioni delle comunicazioni periodiche. In tal caso, il contribuente potrebbe quindi integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati contenuti nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2027 dell'Agenzia delle entrate). Di fatto, si può condividere l'idea che è più opportuno procedere, entro fine mese, all'invio della sola LIPE per un'esigenza di praticità ai fini "rettificatori". Mentre la dichiarazione IVA potrà essere presentata successivamente, purché entro il 30 aprile 2025.

Modello IVA 2025

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello IVA 2025 (IVA annuale e IVA base). La trasmissione telematica dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Quest'anno il versamento cade infatti di domenica e quindi è posticipato al 17 marzo 2025.

Attenzione, perché i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 241/1997. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall'art. 17, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b, D.P.R. n. 542/1999).

Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

- 1) versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
- 2) versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17, D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006).

Trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

I soggetti passivi IVA devono presentare il modello "Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA" per comunicare i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis D.L. 78/2010). Sono esonerati dall'adempimento coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

In assenza di dati da indicare, non sarà obbligatorio inviare la comunicazione, mentre invece si dovrà procedere alla trasmissione qualora si debba evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Attenzione, poi, alla modalità di trasmissione che dovrà avvenire sempre secondo il canale telematico, o direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere presentata entro il 30 settembre, mentre la dichiarazione del quarto trimestre potrà essere effettuata, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, dovrà essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso verrà prorogato al primo giorno feriale successivo.

Quali sono le modalità di trasmissione?

Per trasmettere la LIPE si dovrà predisporre un file xml, utilizzando l'apposito software di compilazione messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, che rispetti le specifiche tecniche e che contenga:

- i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
- i dati dell'eventuale dichiarante.

Un file comunicazione trimestrale IVA può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa. Se si vuole essere sicuri che il file sia formalmente corretto, è possibile utilizzare l'apposito software di controllo. Il software di controllo è disponibile anche all'interno dell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi, disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate.

Infine, quando il file è pronto per la trasmissione, è necessario, ai fini dell'invio:

- utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA disponibile nell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi (sito Agenzia delle entrate);
- utilizzare uno dei canali di interazione con SdI già accreditati per la fatturazione elettronica
- accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni IVA e dei dati fattura.

Rettifica di una comunicazione già trasmessa in caso di termine scaduto

Può capitare che un contribuente, qualora abbia già trasmesso la LIPE in via telematica, voglia procedere alla rettifica, nonostante sia scaduto il termine di presentazione.

In tale situazione, va precisato che il sistema telematico riceve eventuali LIPE inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente la comunicazione successiva andrà a sostituire quelle precedentemente trasmesse.

Trimestre senza registrazione di operazioni: va presentata la LIPE?

Tra le questioni relative alla presentazione o meno della LIPE vi è anche quella se, in caso di assenza di operazioni rilevanti IVA in un determinato trimestre, sussista l'obbligo di presentazione della comunicazione. All'interno della sezione FAQ, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione. Si prenda l'esempio di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Fonte IPSOA.it